

Supplenze

La normativa da tenere in considerazione per la gestione delle supplenze del personale docente è la seguente:

- l'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 giugno 2020 n. 60 che disciplina per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno e l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

Si ricorda la definizione dei diversi tipi di supplenza:

- 1) Supplenze annuali: per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (termine 31 agosto).
- 2) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche: per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (termine 30 giugno).
- 3) Supplenze temporanee: per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

- Per la copertura dei posti di tipo 1) e 2) il dirigente dell'ambito territoriale competente individua il supplente scorrendo prima le GAE (graduatorie ad esaurimento) e, in caso di esaurimento o di incapienza delle GAE, le GPS (Graduatorie provinciali per le Supplenze).

- In caso di esaurimento o incapienza delle GPS il supplente è individuato dal Dirigente scolastico, che attinge dalle graduatorie di istituto.

- Il dirigente scolastico individua il supplente dalle graduatorie di istituto per la copertura dei posti di tipo 3).

Il conferimento delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, anche quando il supplente è individuato dall'Ambito territoriale competente, si perfeziona sempre con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato.

Per le supplenze temporanee, la durata del contratto deve essere sempre indicata fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.